

N. 322-2/2025 rg

Concordato preventivo

srl



**TRIBUNALE DI VERONA**

**SECONDA SEZIONE CIVILE**

Riunito in camera di consiglio in persona di

**Dott. Monica Attanasio - presidente -**

**Dott. Pier Paolo Lanni - giudice -**

**Dott. Luigi Pagliuca - giudice rel -**

vista la domanda di concordato preventivo presentata da **srl** in data 17.3.26,

visto il parere ex art. 47 CCII del Commissario giudiziale avv. M. Brugnoli in data 25.3.2026;

esaminati il piano, la proposta e l'attestazione del dott. Antonio De Francesco in data 17.3.26, nonché la documentazione allegata

#### **OSSERVA**

La proposta concordataria presentata è in continuità indiretta, in quanto si fonda su un piano industriale che prevede la prosecuzione dell'attività di impresa (di lavorazione per conto proprio o di terzi, nonché di vendita, di marmi, graniti e pietre in genere) da parte della newco **srl** (di cui è socio unico e legale rappresentante **srl**, socio e legale rappresentante anche della ricorrente) mediante conduzione in affitto dell'azienda per la durata di cinque anni (con pagamento di un canone mensile di euro 6.000,00), azienda che verrebbe infine acquistata dalla medesima newco al termine del quinquennio con pagamento rateale del prezzo (di complessivi euro 335.000,00) sempre in corso di piano.

Come evidenziato dal Commissario nel proprio parere, la gran parte dei macchinari per la lavorazione del marmo è infissa nelle fondamenta dell'immobile sicché, considerati i costi sicuramente molto ingenti da sostenere per lo spostamento in altro luogo, deve ritenersi che la disponibilità dell'attuale immobile unitamente ai beni strumentali sia essenziale al fine di poter ritenere sussistente un complesso di beni organizzato – e quindi un'azienda - effettivamente destinato all'esercizio dell'attività di impresa di lavorazione del marmo, mentre in mancanza della disponibilità dell'immobile i residui beni potrebbero assumere rilevanza economica solo atomistica (quantomeno quelli agevolmente asportabili), ma non certo quale compendio aziendale (anche solo inteso come ramo di azienda) astrattamente utilizzabile per l'esercizio dell'attività di impresa.

Dall'esame dei contratti in atti emerge che la **srl (d'ora in poi solo la newco)** ha il godimento sia dell'immobile, sia dei beni strumentali che – insieme – costituiscono l'azienda della **srl (d'ora in poi solo la ricorrente)**, atteso che:

- a) l'immobile è di proprietà della **(d'ora in poi solo la sas)**, la quale nel 2003 ha affittato la propria azienda alla srl, comprensiva anche dell'immobile. La sas è poi intervenuta nel contratto di affitto di azienda stipulato nell'ottobre 2025 tra la srl e la newco, acconsentendo al subaffitto della propria azienda (con godimento esteso, quindi, anche all'immobile) alla newco sino all'ottobre 2031;
- b) gli ulteriori beni strumentali di proprietà della srl (costituenti la quasi totalità di quelli utilizzati per l'esercizio dell'attività di impresa) con il contratto dell'ottobre 2025 sono stati affittati dalla srl alla newco sino all'ottobre 2031.

Va tuttavia evidenziato che l'attività di impresa – in base alle previsioni del piano e, soprattutto, degli atti giuridici ad esso sottostanti – non potrebbe invece essere esercitata da parte di terzo soggetto, diverso dalla newco.

Infatti:

- a) l'offerta di acquisto della newco, rispetto alla quale si dovrebbe procedere a procedura competitiva ai sensi dell'art 91 CCII in presenza di manifestazioni di interesse, riguarda esclusivamente i beni strumentali di proprietà della srl e non comprende – quindi – anche il godimento dell'immobile;
- b) il contratto di affitto tra sas e srl del 2003 esclude espressamente la possibilità di subaffitto, salvo che vi sia il consenso della sas (che, infatti, è stato reso per consentire il subaffitto a favore della newco). Pertanto, l'eventuale terzo soggetto che dovesse aggiudicarsi i beni strumentali della srl all'esito della procedura competitiva non avrebbe diritto a subentrare nel godimento degli immobili e quindi, per quanto sopra osservato, non potrebbe continuare ad esercitare l'attività di impresa propria della srl ed attualmente svolta dalla newco in forza del contratto dell'ottobre 2025.

In tale contesto, quindi, è del tutto evidente che – come correttamente evidenziato anche dal Commissario – non vi potrebbe essere alcun interesse di un terzo soggetto ad acquistare i beni della srl e – di fatto – tale acquisto risulta appetibile solo per la newco, trattandosi dell'unico soggetto che, in forza di altro titolo (subaffitto dell'azienda della sas con il consenso di quest'ultima), ha già diritto al godimento dell'immobile per un periodo di tempo prolungato.

Va poi ulteriormente considerato che in base alla nuova clausola 20 del contratto di affitto tra la srl e la newco dell'ottobre 2025 (come modificato nel marzo 2026) non è più previsto (come prevedeva invece la precedente clausola 17) che, in caso di aggiudicazione dei beni affittati a terzi all'esito di procedura competitiva, la newco sia tenuta a pagare una penale giornaliera in caso di ritardo nella restituzione dei beni all'aggiudicataria oltre il termine (ivi previsto) di 60 giorni, sicché tale inadempimento è oggi privo di adeguata sanzione.

Il piano, quindi, è stato strutturato dalla ricorrente in modo tale da garantire – di fatto – il trasferimento dei beni aziendali della srl solo a favore della newco, escludendo, per le ragioni evidenziate, la possibilità di effettiva appetibilità e contendibilità del compendio aziendale, in contrasto con le finalità di trasparenza, apertura al mercato e massimizzazione del realizzo a vantaggio dei creditori che devono essere necessariamente perseguite nella predisposizione di un piano concordatario, costituendo ormai quello di competitività un principio fondamentale delle procedure concorsuali.

E la violazione di tale principio impatta evidentemente sulla stessa fattibilità giuridica del concordato, profilo che – ad avviso del Collegio – deve essere verificato dal Tribunale già al momento della valutazione relativa all'ammissibilità della proposta, in quanto riconducibile alla ritualità della stessa.

Va poi evidenziato che la newco non ha fornito alcuna garanzia reale o personale del rispetto dei gravosi impegni economici che, in base al piano, si dovrebbe assumere (pagamento dei canoni di affitto; pagamento delle rate del prezzo dell'azienda; acquisto delle rimanenze di magazzino).

Pertanto, considerato che la provvista per far fronte a tali impegni dovrebbe essere tutta tratta dai flussi prodotti dalla prosecuzione dell'attività nell'arco di piano di cinque anni, è evidente che la fattibilità del piano presuppone che sia comprovata la effettiva e concreta capacità della newco di generare tali flussi.

Esigenza che, nel caso concreto, è ancor più pregnante, tenuto conto del fatto che non vi sarebbe alcuna rilevante discontinuità rispetto alla gestione svolta dalla srl (e che ha condotto all'attuale condizione di insolvenza), atteso che la newco opererebbe nel medesimo settore e sarebbe amministrata dallo stesso amministratore ( ) della srl.

Ebbene nel piano la ricorrente si è limitata a riprodurre il business plan prospettico della newco nell'arco quinquennale del piano, senza tuttavia esporre ed argomentare in modo adeguato e convincente le ragioni per le quali i dati esposti (ricavi, costi, etc) dovrebbero ritenersi affettivamente attendibili.

Quanto ai ricavi, infatti, ci si è limitati ad indicare il fatturato dei primi due mesi dell'anno 2026 producendo le relative fatture, sostenendo apoditticamente che sulla base dello stesso sarebbe prospettabile un fatturato nell'anno 2026 di circa 1 milione di euro, senza comprovare – ad esempio – la già intervenuta acquisizione di ordini o, quantomeno, la stipula di contratti con terzi tali da giustificare e rendere verosimile una tale prognosi di fatturato.

E l'indicazione è ancor più generica in relazione alle annate successive, in relazione alle quali si è data per scontata la replica di fatturati simili a quello previsto per il 2026, senza addurre alcuna ulteriore circostanza idonea a rendere verosimile ed attendibile una tale prognosi.

Il tutto in un contesto nel quale il dato storico del fatturato della srl ha segnato nelle ultime annate un continuo calo, sino a giungere ad euro 717.933,73 nel 2025.

Ed anche l'instaurazione di rapporti commerciali con nuovi clienti ( ) , etc) è stata solo affermata ed in alcun modo documentata, senza che – in particolare – siano state comprovate intese con durata pluriennale con nuovo clienti per l'affidamento alla newco di lavorazioni per conto terzi di marmi, graniti e simili.

Anche le voci relative ai costi prospettici non sono in alcun modo corroborate da dati attendibili e verificabili, atteso che quella relativa alla manodopera è solo indicata (senza neppure specificare il numero di dipendenti assunti, le condizioni contrattuali, la natura dei rapporti etc), quella relativa al costo per materiali è genericamente indicata in una percentuale (40%) del fatturato senza alcun riscontro (anche sulla base di dati storici) della correttezza di tale stima e lo stesso è a dirsi per il costo per servizi (di cui non è neppure indicata la natura).

Pertanto le indicazioni contenute nel piano non sono assolutamente in grado di sorreggere (e rendere, quindi, ragionevolmente verosimili) le assunzioni di piano esposte nel business plan della newco, sicché – in mancanza anche di seri elementi di discontinuità gestionale rispetto al passato e di garanzie quantomeno in

relazione ad eventuali scostamenti rispetto al dato previsionale – non può certo ritenersi che i flussi prospettati possano essere effettivamente conseguiti sicché – in adesione al parere del Commissario – deve ritenersi che il piano sia manifestamente inidoneo (in quanto, appunto, non è dimostrata la sua fattibilità) a garantire l’acquisizione della provvista necessaria per far ottenere ai creditori la soddisfazione prospettata con la proposta di concordato.

E, peraltro, l’incapacità della newco di conseguire i risultati economici e finanziari prospettati ha trovato conferma anche nel corso del procedimento ex art. 44 CCII, atteso che la newco (contrariamente a quanto affermato dall’attestatore nella propria relazione datata 17.3.26) non si è dimostrata puntuale nel pagamento del canone a favore della srl (alla data di deposito del ricorso, infatti, non risulta ancora pagato il canone relativo al periodo 15 gennaio/15 febbraio 2026, da versare entro il 28.2.26) e, come emerso dall’esame degli estratti di conto corrente, per poter far fronte alle proprie necessità di cassa ha dovuto ricorrere anche all’erogazione della somma di euro 13.500,00 da parte della sas, a titolo di finanziamento.

Le sopra evidenziate e gravi carenze del piano – peraltro – non sono state neppure rilevate dall’attestatore il quale, dopo aver correttamente evidenziato che *“resta fondamentale per il soddisfacimento del presupposto della continuità indiretta che la newco...operi in modo ordinario e soprattutto con le attese che sono richiamate nel medesimo piano industriale (della newco)”*, anziché procedere (come necessario, per poter poi attestare in modo attendibile la fattibilità del piano) ad effettuare in via autonoma verifiche finalizzate ad appurare la ragionevolezza ed attendibilità dei dati prospettici esposti nel business plan della newco, si è limitato ad affermare che *“il giudizio professionale della presente attestazione non è esteso a tale situazione previsionale, la cui attendibilità è attestata dall’amministratore unico, responsabile della relazione del business plan”*.

E’infatti il professionista indipendente a dover verificare se i dati prospettici del business plan siano verosimili e, quindi, se possano essere acquisiti i flussi a sostegno del debito concordatario da finanziare, non potendosi certo a tal fine ritenere sufficienti le mere rassicurazioni e convinzioni del debitore in procedura.

L’attestazione in punto di fattibilità del piano, quindi, è meramente apparente e di fatto mancante (in difetto, appunto, delle argomentazioni che devono sorreggere il finale giudizio di fattibilità).

Sussistono, inoltre, le seguenti ulteriori carenze:

**a) quanto all’attestazione**

- non è stata verificata l’effettiva esigibilità dei crediti da incassare per euro 66.401,23 nel primo anno di piano (l’attestatore ha verificato solo la sussistenza di tali crediti nella misura del 55% e non anche la effettiva possibilità di incasso);

**b) quanto al piano industriale**

- dovrebbe essere chiarito se la erogazione della finanza esterna di euro 28.000,00 da parte della newco al terzo anno di piano avverrebbe anche nel caso in cui i beni aziendali oggetto di affitto dovessero essere alienati a terzo soggetto all’esito dell’eventuale procedura competitiva ex art 91 CCII;
- non sono stati esposti i criteri di quantificazione del valore di liquidazione (a pagina 18 si sostiene che tali criteri sarebbero stati esposti alle pagine 39 e 40, ma il piano è composto in tutto da 33 pagine);

- manca l'analisi relativa alle azioni esperibili in caso di liquidazione giudiziale, che (contrariamente a quanto si sostiene nel ricorso) ai sensi dell'art. 87 lett h) CCII deve essere sempre svolta, anche nel caso in cui non vi siano prospettive di realizzo. Nel caso di specie peraltro, come verificato dal Commissario, è emerso che l'amministratore della srl ( ) è proprietario anche di beni immobili su cui è stata iscritta ipoteca in forza di decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace (quindi necessariamente per importo ridotto), immobili che, con preliminare nel dicembre 2025, il predetto ha promesso in vendita a terzi al prezzo di euro 200.000,00, di cui solo euro 60.000,00 già incassati (circostanza di cui la ricorrente non aveva dato informazione nei propri atti). Pertanto, non può certo affermarsi che, anche a seguito dell'esperimento di azioni revocatorie, eventuali azioni di responsabilità verso l'organo amministrativo risulterebbero infruttuose;
- manca ogni indicazione in merito alle iniziative da adottare in caso di scostamento dagli obiettivi pianificati (id est: nel caso in cui l'attività di impresa della newco non dovesse essere in grado di generare gli utili – e quindi i flussi a sostegno del debito – prospettati nel business plan);

**c) quanto alla proposta**

- tra le spese di procedura è previsto solo il pagamento del compenso del commissario, peraltro per importo sensibilmente inferiore a quello corretto (invero, tenendo conto dell'attivo e del passivo di piano, il compenso medio ammonterebbe al maggior importo di euro 51.945,38, da aggiungere degli accessori di legge). Manca ogni ulteriore stanziamento per far fronte ad ulteriori spese della procedura (es: spese della procedura competitiva, imposta di registro);
- non sono stati esposti i costi per la gestione della srl nel corso della procedura e dopo l'omologa, durante tutto il periodo di esecuzione del concordato;
- nel passivo non sono stati indicati i costi da sostenere per il compenso dei professionisti che hanno assistito il debitore (advisors, attestatore, stimatori) e non è stato neppure indicato e documentato se il relativo costo sia stato assunto in proprio da un terzo soggetto;
- non sono stati computati gli interessi a favore dei creditori chirografari (sino al momento del deposito della domanda piena di concordato: 17.3.26) e dei privilegiati (anche per il periodo successivo all'omologa, sino al momento del previsto pagamento);
- dovendo essere rispettato l'ordine dei privilegi anche per quanto attiene ai tempi dei pagamenti, risulta scorretta la previsione secondo cui gli artigiani verrebbero pagati (entro il quinto anno) dopo (entro il secondo anno). E, inoltre, come evidenziato dal Commissario la indicazione del tempo del pagamento deve essere più precisa (indicando quantomeno la specifica annata in cui avverrebbe il pagamento);
- l'attestatore, a seguito di autonome verifiche, ha appurato (vedi punto 14 dell'attestazione) che il credito verso l'erario è superiore di euro 26.081,49 rispetto a quanto esposto nel piano e nella proposta, che andrebbero sul punto aggiornati;
- non è stata indicata la destinazione dei fondi rischi stanziati, nel caso in cui gli stessi non dovessero essere utilizzati per far fronte a scostamenti di piano;
- quanto alle banche garantite da MCC, posto che allo stato la garanzia non è stata ancora escussa, se per un verso è corretto costituire l'apposito fondo rischi di cui all'art. 87, lett. p.bis CCII a favore di

MCC (che, pertanto, in mancanza di escussione non deve essere chiamata a votare) e considerare nella proposta solo il credito della banca al chirografo, per altro verso va previsto il pagamento (nella misura proposta per i chirografari) della banca in relazione all'intero credito (es: 100) e non solo per la parte (es: 20%) non coperta dalla garanzia statale. Inoltre, giusto il disposto dell'art. 85, c. 2 CCII (classamento obbligatorio dei creditori titolari di garanzie fornite da terzi), deve ritenersi necessaria la inclusione del credito della banca (es: 100 in totale) in due distinte classi, l'una per importo corrispondente alla parte garantita da MCC (es: 80) e l'altra per la parte priva di garanzia (es: 20).

Inoltre, per il caso in cui – prima del voto – dovesse avvenire l'escussione di MCC e il pagamento della banca garantita, poiché ciò comporterebbe la necessità di ammettere al voto MCC (per l'intero importo versato alla banca: es 80), oltre che la banca (a questo punto solo per la parte non coperta dalla garanzia: es 20), ritiene il Collegio che sia opportuna la formazione – da subito – di classi virtuali comprendenti il credito di regresso di MCC e sulla base delle quali questa (in luogo della banca, per la parte soddisfatta a seguito della escussione della garanzia) dovrebbe essere ammessa al voto.

E nel caso in cui il credito di regresso di MCC non possa (come nella fattispecie) essere soddisfatto per intero rispettando l'ordine delle prelazioni nella distribuzione del valore di liquidazione, giusto il disposto dell'art. 109, cl. 5, ultima parte CCII dovranno essere allora formate due classi virtuali per MCC, l'una comprendente la parte di credito capiente e l'altra relativa alla parte di credito incapiente.

Le carenze sopra evidenziate sono per numero e gravità tali da non poter giustificare l'assegnazione di un termine per porvi rimedio, imponendosi – anzi - l'immediata apertura del subprocedimento di cui all'art. 47, c. 4 CCII per la eventuale declaratoria di inammissibilità della proposta concordataria.

A tal fine va fissata udienza dinanzi al Collegio, con assegnazione alla ricorrente di termine per memoria difensiva e con comunicazione del presente provvedimento anche al Pubblico Ministero per l'intervento e le iniziative di competenza.

#### **PQM**

- 1) Fissa per l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'art. 47/4 CCII l'udienza collegiale del **10.4.2026 ore 13,00;**
- 2) Assegna a \_\_\_\_\_ srl termine **sino al 8.4.26** per l'eventuale deposito di memoria difensiva.

**Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento a  
Commissario giudiziale ed al Pubblico Ministero**

**srl, al**

Verona, 02/04/2026

**Il Presidente**

**Dott.ssa Monica Attanasio**